

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2748

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PETRENGA, ANTONIO MARTINO

Riforma della rappresentanza militare e disciplina del diritto di associazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare

Presentata il 25 novembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in materia di rappresentanza militare risale alla legge 11 luglio 1978, n. 382, recante « Norme di principio sulla disciplina militare », con la quale sono stati istituiti gli organismi rappresentativi del personale militare, articolati sui tre livelli distinti dei consigli di base di rappresentanza (COBAR), dei consigli intermedi di rappresentanza (COIR), e del consiglio centrale di rappresentanza (COCER), a carattere nazionale e interforze, articolato in commissioni nazionali interforze di categoria (ufficiali, sottufficiali, volontari) e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza).

La legge n. 382 del 1978 è stata abrogata dal codice dell'ordinamento militare,

di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, di seguito « codice », che riproduce in parte il contenuto della legge negli articoli 1465 e seguenti.

La natura rappresentativa dell'istituto si realizza attraverso un sistema di elezione a tre stadi: di primo grado per i COBAR; di secondo grado per i COIR e di terzo grado per il COCER. Il COCER ha la facoltà di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa « la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari ».

Il codice vieta ai militari di esercitare il diritto di sciopero, di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, di aderire ad altre associazioni sindacali (ar-

articolo 1475). Agli organi della rappresentanza militare risulta precluso l'esercizio delle attività caratteristiche delle organizzazioni sindacali: l'indizione di scioperi e l'assunzione del ruolo di parte nella contrattazione collettiva. Alle rappresentanze dei militari appare in definitiva attribuito solo il compito di trasmettere le istanze della base agli organi politici di indirizzo e ai vertici amministrativi dell'istituzione militare.

Riteniamo che la scelta effettuata dal legislatore già nel 1978 di istituire, nel quadro di una riforma democratica delle Forze armate, organismi di rappresentanza elettivi del personale abbia nel tempo dimostrato limiti attuativi e inadeguatezza, soprattutto alla luce del passaggio dall'Esercito di leva a Forze armate composte da soli professionisti.

Negli oltre trenta anni di vita della rappresentanza sono infatti intervenute sostanziali novità per quanto riguarda la struttura del nostro apparato militare, oltre che per le missioni affidategli. La più importante, come rilevato, è quella relativa alla professionalizzazione delle Forze armate ed è anche quella che maggiormente impatta con la problematica della rappresentanza del personale.

In effetti uno degli elementi sui quali era stato fondato il sistema della rappresentanza militare, così come voluto dal legislatore con la legge n. 382 del 1978, era costituito proprio dalla coesistenza all'interno delle Forze armate di un nucleo maggioritario di personale composto dai militari di leva, per i quali doveva essere garantita comunque una forma di espressione delle istanze collettive. L'assenza, però, di un vero potere contrattuale, ovvero la capacità di essere un interlocutore delle istituzioni e non solo un consigliere eventuale degli stati maggiori, è uno dei limiti che hanno fortemente condizionato l'attività degli organi di rappresentanza e la loro autonomia sul piano delle responsabilità programmatiche, ovvero quali scelte dovessero essere proprie dell'organizzazione gerarchica e quali invece proprie dell'organizzazione elettiva.

Va detto, inoltre, che l'ulteriore revisione dello strumento militare già in atto e le linee di un nuovo modello di difesa per la definizione di un più adeguato strumento militare, nonché l'ipotizzata necessità di una riforma del sistema della sicurezza interna, rendono necessario rafforzare il ruolo degli organismi di rappresentanza procedendo contestualmente a un riconoscimento del diritto di associazione.

Il percorso ultratrentennale dall'entrata in vigore della legge n. 382, richiede quindi oggi un ulteriore intervento legislativo per ridefinire il quadro dei diritti del personale militare con più incisive e attuali norme.

La necessità improrogabile di mettere mano alla riforma della rappresentatività del corpo sociale militare è resa ancora più evidente dopo le due sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) emesse il 2 ottobre 2014 in merito ai ricorsi *Matelly vs Francia* (n. 10609/10) e *ADEFDROMIL vs Francia* (n. 32191/09), concernenti il divieto assoluto di costituire sindacati all'interno delle Forze armate francesi. Al riguardo si sottolinea che nelle sentenze citate la CEDU ha affermato che da parte della Francia vi è stata violazione dell'articolo 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di seguito « Convenzione », concernente la libertà di riunione e di associazione.

La normativa italiana vigente (il codice) appare, anch'essa, oggi in netto contrasto con la Convenzione e in particolar modo con gli articoli 11 e 14, laddove viene precluso alle rappresentanze militari il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi o dei propri rappresentati e al personale militare di costituire sindacati o associazioni professionali di categoria o di aderire ad associazioni sindacali già esistenti, preclusione assoluta del diritto all'esercizio delle libertà sindacali che non risponde a una prevalente finalità di interesse generale e che non può giustificarsi alla luce delle specificità proprie dei corpi militari, tenuto conto degli obblighi internazionali gravanti in materia

in capo all'Italia (convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 151 del 1978, ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 862 del 1984, Carta sociale europea e Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella considerazione che tale preclusione appare priva di giustificazione oggettiva visto che nella maggior parte degli Stati europei anche agli appartenenti alle Forze armate viene concessa una più o meno ampia libertà di associazione o sindacale.

Quindi, per rispondere alle necessità di reale rappresentanza del personale anche in linea con le citate norme di rango europeo sono necessarie modifiche legislative al profilo giuridico della rappresentanza e al diritto di associazione, alla struttura, all'organizzazione e alla composizione dei consigli di rappresentanza ai vari livelli e agli stessi meccanismi elettivi utilizzabili per la costituzione dei consigli medesimi.

È pertanto necessario che si definisca uno strumento rappresentativo moderno, efficace e in linea con le disposizioni costituzionali italiane e europee e che soprattutto sia sentito come proprio dal corpo sociale dei militari.

In definitiva uno strumento che possa garantire, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in linea con le citate sentenze, anche la libertà di associazione e la piena realizzazione dei diritti di natura sindacale e che non potrà prescindere da due caratteristiche ineludibili: autonomia e pari dignità di parte sociale.

Possono invece essere più utilmente affidate a una successiva revisione regolamentare — da lasciare agli stessi COCER (e quindi al personale militare) sotto il controllo del Governo e del Parlamento — gli aspetti esecutivi della presente proposta di legge per quanto riguarda i criteri di

organizzazione interna e di funzionamento dei consigli.

In tale ottica si può prevedere la coesistenza di:

1) consigli di rappresentanza interni alle amministrazioni con un sostanziale grado di autonomia e di autodeterminazione, che prevedano consigli regionali di base (CORB) e COCER; quest'ultimo eletto con elezione di secondo livello dai rappresentanti dei CORB, con un'evidente riforma in chiave riduttiva degli assetti organizzativi e rappresentativi e con un risparmio anche in termini di finanza pubblica;

2) associazioni di militari in servizio e in congedo esterne alle amministrazioni, autonome e indipendenti dalle amministrazioni medesime, che abbiano la possibilità, con le modalità previste dalla proposta di legge, di partecipare, attraverso la presentazione delle liste elettorali, alla vita rappresentativa interna e alla piena realizzazione dei diritti di natura sindacale.

Il collegamento tra la componente dei consigli di rappresentanza e la componente delle associazioni va altresì garantito dalla facoltà da parte dei delegati di costituire e di aderire alle associazioni.

Con la presente proposta di legge si definiscono i percorsi democratici attraverso i quali si formano le organizzazioni rappresentative degli interessi del mondo militare, i diritti, i doveri, le funzioni, le prerogative e i livelli dei diversi organi rappresentativi.

La necessità di una riforma organica della rappresentanza appare pertanto improcrastinabile se non si vuole compromettere la possibilità reale e importante di favorire, con un'attiva partecipazione democratica, il superamento della pesante « crisi di motivazioni » che il personale militare sta vivendo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ordinamento della rappresentanza militare).

1. La rappresentanza militare si articola in due comparti: il comparto sicurezza e il comparto difesa.

2. Il comparto sicurezza è costituito dalle Forze di polizia ad ordinamento militare e ne fa parte il personale eletto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

3. Il comparto difesa è costituito dalle Forze armate e ne fa parte il personale eletto dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonché del Corpo delle capitanerie di porto.

4. I consigli di rappresentanza dei vari livelli sono dotati di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria e si autoregolamentano per le attività proprie.

5. Le autorità politiche e amministrative di riferimento di ciascun consiglio centrale di rappresentanza sono definite con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

ART. 2.

(Rappresentanza del comparto sicurezza).

1. La rappresentanza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si articola in:

a) un consiglio centrale di rappresentanza (COCER) per l'Arma dei carabinieri;

b) un COCER per il Corpo della guardia di finanza;

c) distinti consigli regionali di base (CORB) per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza in ogni regione nel cui territorio sono presenti

insediamenti di Forze di polizia ad ordinamento militare.

2. I CORB dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono riunirsi congiuntamente e unitariamente anche a quelli dell'analogo livello del comparto difesa qualora le materie da trattare abbiano carattere comune.

ART. 3.

(Rappresentanza del comparto difesa).

1. La rappresentanza del personale militare delle Forze armate si articola in:

a) un COCER interforze di cui fanno parte tutti i delegati eletti a livello nazionale nell'Esercito, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nelle capitanerie di porto;

b) CORB di ogni singola Forza armata e delle capitanerie di porto che operano presso le regioni nel cui territorio sono presenti insediamenti delle Forze armate e delle capitanerie di porto.

2. Il COCER interforze può riunirsi per singole sezioni di Forza armata e di capitanerie di porto per trattare argomenti specifici inerenti alle Forze armate e alle capitanerie di porto.

3. I CORB possono riunirsi anche a livello interforze per trattare argomenti di interesse comune e altresì riunirsi con i paritetici CORB del comparto sicurezza qualora ritenuto utile e necessario.

ART. 4.

(Composizione dei consigli di rappresentanza).

1. I consigli di rappresentanza, a tutti i livelli, sono composti da un numero di delegati proporzionalmente eletti nel ruolo di appartenenza, comunque non inferiori numericamente a due unità per ogni singolo ruolo.

2. I consigli di cui al comma 1 sono composti da delegati appartenenti ai seguenti ruoli in servizio permanente:

- a) categoria A: ufficiali;
- b) categoria B: marescialli e ispettori;
- c) categoria C: sergenti e sovrintendenti;
- d) categoria D: volontari e assimilati in servizio permanente, appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo;
- e) categoria E: volontari in ferma breve o prefissata quadriennale e successive rafferme e assimilati;
- f) carabinieri e finanzieri in ferma quadriennale.

3. I CORB sono costituiti dai rappresentanti delle categorie di cui al comma 2 nonché da quelli delle seguenti categorie:

- a) categoria F: ufficiali in ferma prefissata;
- b) categoria G: volontari in ferma annuale e raffermati delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, presenti al livello considerato proporzionalmente al numero degli appartenenti alle singole categorie.

4. La composizione numerica dei singoli consigli di rappresentanza, che deve rispettare il criterio della proporzionalità del numero degli appartenenti alle singole categorie di personale, è disciplinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

ART. 5.

(Modalità di elezione).

1. I rappresentanti eletti nei CORB eleggono a loro volta, nella categoria di appartenenza, i rappresentanti nazionali.

2. Gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato.

3. Gli eletti nelle categorie F e G durano in carica fino al termine delle ferme.

4. I militari eleggibili sono votati su liste elettorali di categoria presentate da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto e formate da un numero almeno pari a quello degli eleggibili. Ciascun militare può sottoscrivere una sola lista. Le liste possono essere presentate anche dalle associazioni di cui all'articolo 16.

5. Per essere dichiarati eletti i candidati devono raggiungere un *quorum* minimo di suffragi pari al 15 per cento calcolato in rapporto alla consistenza effettiva dei votanti. Qualora, dopo la prima consultazione elettorale, nessun candidato raggiunga il *quorum*, si procede a un ballottaggio tra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è previsto anche tra due o più candidati che, pur raggiungendo il *quorum*, riportano lo stesso numero di voti.

6. Per l'elezione dei delegati nei diversi consigli di rappresentanza si procede con voto diretto, personale e segreto.

7. L'elezione al COCER è un'elezione di secondo livello a cui partecipa il personale delegato eletto nei CORB con modalità e rapporti proporzionali per singola Forza armata e categoria, che sono disciplinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17.

8. Nessuna sanzione disciplinare può rappresentare condizione ostativa per il militare al requisito di eleggibilità nei consigli di rappresentanza a qualsiasi livello, né causa di cessazione anticipata del mandato, se delegato.

9. Il consiglio di rappresentanza di ogni ordine e grado, in caso di dimissioni contestuali di un numero di membri effettivi pari o superiori al 50 per cento della consistenza organica del consiglio stesso, è dichiarato sciolto e sono immediatamente avviate le procedure per la rielezione del consiglio stesso.

ART. 6.

(Organi direttivi).

1. Il presidente e il vice presidente di ogni consiglio di rappresentanza sono eletti con voto diretto, nominativo e segreto, a maggioranza dei due terzi i componenti del consiglio, per le prime tre votazioni e in seguito a maggioranza assoluta dei componenti i consigli, dai delegati di tutte le categorie di ciascun consiglio.

2. Tutti i delegati del consiglio di rappresentanza, esclusi gli appartenenti alle categorie F e G, possono candidarsi alle cariche di presidente e di vice presidente; in caso di parità di voti ottenuti tra due o più candidati, si procede al ballottaggio.

3. Al presidente e al vice presidente può essere revocato il mandato su mozione sottoscritta e presentata da tre quarti dei delegati del consiglio di rappresentanza.

4. In seno ad ogni consiglio di rappresentanza è eletto, a maggioranza semplice, il segretario con compiti esecutivi per gli adempimenti inerenti le decisioni del consiglio stesso.

5. Al segretario può essere revocato il mandato su mozione sottoscritta e presentata da almeno la metà dei delegati del consiglio di rappresentanza di appartenenza.

ART. 7.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e per la presentazione dei candidati e dei relativi programmi elettorali, i delegati uscenti convocano e presiedono apposite assemblee organizzate per categoria di appartenenza.

2. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio, salvo diversa richiesta del consiglio di rappresentanza competente.

3. I candidati possono effettuare propaganda attraverso mezzi di comunicazione diretta, siti *internet*, posta elettronica, lettere o manifesti, nonché attraverso le associazioni professionali di categoria di cui all'articolo 16.

ART. 8.

(Tutela del delegato: facoltà e limiti del mandato).

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o a limitare l'esercizio del mandato dei componenti di un consiglio di rappresentanza.

2. I militari eletti nei consigli di rappresentanza non sono perseguibili né civilmente, né penalmente, né disciplinarmente per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

3. Nel corso delle sedute assembleari dei consigli di rappresentanza sono sospesi i vincoli imposti dalla disciplina militare.

4. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto se non previa disponibilità dell'interessato. I delegati possono essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione solo con provvedimento motivato. In tal caso devono, tuttavia, essere confermati nella sede senza incarico. Il loro reimpiego ha luogo al termine del mandato, con possibilità di scelta della sede, con un incarico pari, o superiore nel caso di promozione, salvo impedimenti da evidenziare con un provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, avverso il quale possono essere esperiti tutti i rimedi giurisdizionali e amministrativi, anche a cura del consiglio di rappresentanza di cui il delegato faceva parte, d'intesa con l'interessato.

5. I rappresentanti del COCER svolgono il loro mandato con incarico esclusivo e senza essere sottoposti a valutazione. Al personale di carriera, all'esaurimento del mandato, si applicano le disposizioni previste per il personale militare impiegato nei servizi di informazione e sicurezza che

rientra nei corpi di appartenenza, ai soli fini della ricostruzione della carriera.

6. I rappresentanti del CORB svolgono il loro mandato con le stesse modalità dei membri del COCER per un periodo non superiore a dodici giorni lavorativi al mese.

7. I membri del COCER svolgono il loro mandato senza limitazioni di ordine temporale, salvo il verificarsi di circostanze eccezionali, riconosciute tali dal Ministro della difesa.

8. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riservati che riguardano la propria attività e avere rapporti anche con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del proprio mandato.

9. I delegati dei COCER possono visitare tutte le strutture e i reparti militari previa comunicazione all'autorità di vertice delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. I delegati dei CORB possono visitare, con le medesime modalità, le strutture e i reparti militari compresi nella regione nella quale sono stati eletti.

ART. 9.

(Convocazione dei consigli di rappresentanza).

1. I consigli di rappresentanza sono convocati dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno quarantotto ore prima della riunione, salvo casi di assoluta e motivata urgenza.

2. Le sezioni di singola Forza armata e Corpo militare del COCER e di CORB in seduta interforze sono convocati almeno una volta a trimestre.

3. I COCER possono riunirsi in sessioni congiunte con i CORB su richiesta dei medesimi CORB.

4. I COCER sono normalmente convocati nella loro sede istituzionale, salvo che il consiglio non abbia deciso che la riu-

nione abbia luogo in altra sede. I COCER possono nominare commissioni per lo studio e per l'approfondimento di problematiche specifiche, con facoltà di chiedere l'audizione di personale in servizio e di esperti di chiara fama, anche esterni al mondo militare, e inviare propri delegati presso istituzioni, enti, organismi e associazioni, anche esterni, per i medesimi motivi.

5. I COCER possono avere rapporti con organismi simili degli Stati membri dell'Unione europea, con associazioni di militari in congedo e di pensionati, nonché con organizzazioni sindacali o con associazioni aventi fini morali o culturali.

ART. 10.

(Diritto di assemblea).

1. I CORB convocano assemblee con il personale rappresentato almeno una volta nel corso del mandato, durante l'orario di servizio. Le assemblee possono essere organizzate anche limitatamente ad una o più categorie.

2. Le convocazioni delle assemblee sono comunicate, con almeno dieci giorni di anticipo, dal presidente del CORB al comando, indicato allo scopo dall'amministrazione, che adotta le necessarie misure logistiche e amministrative per garantirne il regolare svolgimento.

3. I CORB possono chiedere la presenza di delegati di consigli di rappresentanza di livello superiore alle assemblee da loro organizzate.

4. Le assemblee sono comunque presiedute dal presidente o dal vice presidente del CORB che le ha organizzate.

ART. 11.

(Procedure contrattuali).

1. Nell'ambito delle procedure di concertazione istituite con il decreto legisla-

tivo 12 maggio 1995, n. 195, i COCER del comparto difesa e del comparto sicurezza presentano, sei mesi prima della scadenza contrattuale, le proposte e le richieste relative alle sessioni di concertazione per il rinnovo contrattuale al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dandone contestuale comunicazione al Ministro della difesa e agli altri Ministri presenti al tavolo concertativo.

2. I criteri inerenti i procedimenti di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono estesi, con le opportune modifiche, che sono disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 della presente legge, ai CORB che, con i comandi corrispondenti, trattano le materie di competenza locale secondo i principi della contrattazione decentrata.

3. Ai consigli di rappresentanza è altresì consentito:

a) l'interscambio di informazioni con altri organismi associativi, rappresentativi e sindacali interessati alla contrattazione:

b) la partecipazione a incontri, convegni e seminari di studio con altri organismi sindacali e associazioni anche politiche su materie di comune interesse;

c) la consultazione periodica con i comandi corrispondenti per verificare e per concertare l'applicazione delle norme contenute nei contratti e quelle derivanti dal rapporto d'impiego anche su materie non di propria competenza, ma che possono avere conseguenze sulla condizione del personale;

d) la partecipazione di delegati a commissioni che trattano materie di competenza della rappresentanza militare;

e) l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine ai ricorsi gerarchici e alle procedure di avanzamento delle categorie rappresentate.

ART. 12.

(Competenze dei COCER).

1. Le competenze dei COCER riguardano tutte le materie che interessano il personale, ad eccezione dell'impiego operativo, e in particolare:

a) la formulazione di pareri, di proposte e di richieste alle Commissioni parlamentari, ai Ministri competenti, allo stato maggiore difesa, agli stati maggiori corrispondenti nonché ai comandi generali su quanto attiene alla tutela collettiva e individuale dei militari rappresentati relativamente alle seguenti materie:

1) trattamento economico fondamentale e accessorio;

2) durata massima e articolazione dell'orario di lavoro;

3) licenze ordinarie e straordinarie;

4) aspettative;

5) permessi;

6) trattamento economico di missione e di trasferimento;

7) criteri generali per la formazione professionale;

8) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione diretta alla gestione stessa mediante l'inserimento nel consiglio di amministrazione di almeno un delegato designato dall'assemblea;

9) la vigilanza sulla corretta applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, la salubrità degli stessi e la salute dei lavoratori;

10) criteri generali per la mobilità del personale;

11) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi;

12) la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi e amministrativi di carattere generale relativi allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale;

13) le misure di massima concernenti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro;

14) l'attuazione di programmi di formazione del personale;

b) lo svolgimento del ruolo negoziale, attraverso la contrattazione in occasione delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro come previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sulle materie indicate ai numeri da 1) a 8) della lettera *a)*;

c) l'informazione preventiva con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per le materie indicate ai numeri 9) e 10) della lettera *a)* del presente comma;

d) l'informazione prevista dall'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per le materie di cui ai numeri 11), 12), 13) e 14) della lettera *a)* del presente comma;

e) l'informazione alla base, come previsto dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e successive modificazioni, sulle materie indicate alla lettera *a)* del presente comma;

f) la partecipazione a un interscambio informativo con gli organismi interessati alla contrattazione;

g) gli incontri con le associazioni e con gli altri organismi sindacali sui temi di comune interesse, riferiti alle materie di competenza, in circostanze anche diverse dalla partecipazione al contratto di lavoro;

h) la consultazione periodica con i comandi su tutte le materie non di competenza, che possano comunque avere riflessi sulla condizione, sul trattamento e sulla tutela del personale;

i) la partecipazione a convegni e congressi;

l) l'attuazione di interventi di propria iniziativa su fatti specifici ai fini della tutela morale, giuridica, economica, previdenziale e culturale dei militari;

m) l'esame delle richieste dei militari in congedo e dei cittadini su fatti specifici riguardanti la condizione, il trattamento e la tutela morale dei militari;

n) l'esercizio del diritto di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in ordine alle procedure di avanzamento di tutte le categorie rappresentate;

o) la partecipazione dei delegati ogni qualvolta vengono nominate commissioni cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza dei sindacati dei militari.

2. Sulle materie del comma 1 il COCER formula pareri, proposte o richieste, direttamente ai Ministri e alle Commissioni parlamentari competenti, ed è incaricato della contrattazione presso il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e gli altri Ministri interessati.

3. Il COCER formula pareri sui criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipa attraverso suoi delegati al consiglio di amministrazione degli enti stessi.

4. Il COCER vigila sull'applicazione degli accordi economici e normativi a livello nazionale, regionale e provinciale.

ART. 13.

(Competenze specifiche dei CORB).

1. I CORB hanno competenza a trattare e a concertare con i comandi corrispon-

denti tutte le materie di interesse locale di cui all'articolo 12 a verificare la loro corretta applicazione.

2. I CORB hanno, altresì, competenza a trattare tutte le materie di cui all'articolo 12 per poter formulare proposte e richieste ai COCER.

ART. 14.

(Rapporti con gli enti locali).

1. I CORB sono competenti a trattare con i responsabili delle regioni, delle province e dei comuni le seguenti materie:

- a) alloggi;
- b) trasporti;
- c) formazione e aggiornamento culturali e professionali;
- d) manifestazioni culturali, sport e tempo libero;
- e) dismissioni di infrastrutture;
- f) promozione umana, sociale e benessere del personale.

2. I presidenti delle regioni e delle province e i sindaci sono informati della costituzione dei CORB entro trenta giorni dall'avvenuta elezione.

3. I CORB concertano con i comandi corrispondenti la programmazione e lo sviluppo delle iniziative da intraprendere nei rapporti con le regioni, con le province e con i comuni.

ART. 15.

(Rapporti istituzionali).

1. I COCER, anche per singole sezioni, nell'ambito delle materie di competenza, possono chiedere di essere ascoltati dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri competenti.

2. Della richiesta di audizione di cui al comma 1 è data contestuale notizia all'amministrazione di appartenenza o allo stato maggiore della difesa, se la richiesta è formulata dal COCER interforze.

ART. 16.

(Diritto di associazione).

1. I militari possono costituire e aderire a proprie associazioni professionali.

2. Le associazioni professionali:

a) trattano la tutela individuale e collettiva dei militari;

b) formulano pareri e proposte su leggi e su regolamenti;

c) sono ascoltate dalle Commissioni parlamentari e dai Ministri di riferimento;

d) si autofinanziano con il contributo dei propri iscritti secondo modalità previste dalla legge o dalla contrattazione nazionale;

e) possono presentare proprie liste elettorali composte da personale in servizio per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 5;

f) possono fornire, a richiesta, consulenza ai consigli di rappresentanza, sia in fase di predisposizione delle piattaforme contrattuali, sia in fase di contrattazione ai vari livelli.

3. Dalle competenze delle associazioni professionali di cui al presente articolo sono escluse le funzioni esercitate dalle associazioni combattentistiche e d'arma.

ART. 17.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con gli altri Ministri interessati, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con proprio decreto, il nuovo regolamento di attua-

zione della rappresentanza militare, in conformità con quanto disposto dalla presente legge, previa acquisizione del parere dei COCER e delle Commissioni parlamentari competenti.

2. La mancata espressione del parere di cui al comma 1, che deve essere formulato entro sessanta giorni dalla ricezione del relativo schema da parte dei COCER e delle Commissioni parlamentari competenti, equivale all'espressione di parere favorevole.

3. Le norme per l'organizzazione e per il funzionamento della rappresentanza militare, contenute nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

4. Ogni COCER a livello di sezione approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, un regolamento interno per definire le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dei vari livelli di rappresentanza.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0027330